



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 6702 del 17 luglio 2023

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. M. de Mari – Membro

Prof. Avv. G. Santoni – Membro supplente

Prof. Avv. F. De Santis – Membro

Prof. Dott. P. Esposito – Membro

Relatore: Prof. Avv. F. De Santis

nella seduta del 13 luglio 2023, in relazione al ricorso n. 9230, presentato dai Sig.ri _____ e _____ (di seguito anche: i Ricorrenti) nei confronti della Banca Popolare del Lazio S.c.p.a. (di seguito anche: l'Intermediario), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. I Ricorrenti riferiscono che, nel corso degli anni (in un arco temporale dal 2004 al 2014), sono stati sollecitati dall'Intermediario a sottoscrivere azioni ordinarie di diretta emissione, *“in palese violazione della normativa settoriale e codicistica posta a tutela dei risparmiatori, violazioni manifestatesi sin dalla fase precontrattuale [...] e perpetuatesi, altresì, in quella esecutiva”*.

In relazione a tali operazioni, i Ricorrenti lamentano che:

- gli investimenti proposti dall'Intermediario non erano coerenti con la profilatura Mifid;
- i clienti non sono stati informati dall'Intermediario della natura delle azioni acquistate, né del decremento del loro valore;
- il portafoglio è risultato fortemente concentrato sulle azioni della banca.

In considerazione di ciò, i Ricorrenti chiedono che il Collegio – previa declaratoria di nullità, ovvero previo annullamento degli ordini di investimento – condanni l'Intermediario al rimborso della somma investita, ovvero al risarcimento del danno, per €

2. L'Intermediario ha resistito ed ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo l'intervenuta prescrizione con riguardo alle operazioni risalenti al 2004, e, nel merito, difendendo la correttezza del proprio operato.

3. Parte Ricorrente ha trasmesso deduzioni integrative e l'Intermediario, a sua volta, repliche finali, ciascuna parte ribadendo ed implementando le proprie difese.

DIRITTO

1. L'Intermediario ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione delle pretese riguardanti le operazioni risalenti al 2004.

L'eccezione è fondata, posto che le azioni di ripetizione dell'indebito e di risarcimento del danno sono soggette al termine ordinario di prescrizione di durata decennale, che decorre dal compimento dell'operazione.

In ogni caso, il Regolamento ACF (art. 3-bis) prevede che *“l'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso”*.

Pertanto, tali operazioni vanno escluse, anche sotto questo profilo, dal perimetro del ricorso, da intendersi limitato alle operazioni d'investimento eseguite nel 2014.

2. Entro tale perimetro operativo e con riguardo al servizio prestato, l'Intermediario ha eccepito che gli acquisti del 2014 sono avvenuti su iniziativa dei Ricorrenti, rispetto ai quali ha svolto una mera attività di mediazione ex art. 1,

comma 5-sexies, del TUF. Ma i Ricorrenti hanno negato tale circostanza, sostenendo che gli acquisti sono stati sollecitati dall'Intermediario.

Rileva il Collegio che la modulistica in atti conferma la presenza di ordini di mediazione, ma risultano elementi presuntivi, univoci e circostanziati, che escludono il verificarsi di una mera compravendita tra privati e confermano, piuttosto, lo svolgimento di un servizio di investimento da parte del resistente, quali la sottoscrizione del contratto quadro e la sottoposizione a profilatura prima dell'operazione di investimento in esame.

Non risulta dimostrata, tuttavia, la prestazione del servizio di consulenza, sicché, trattandosi di servizi esecutivi, l'Intermediario non era tenuto ad effettuare valutazioni di adeguatezza, ma solo di appropriatezza.

3. Ciò posto, la domanda di nullità degli ordini per vizi di forma è infondata, risultando in atti i contratti di deposito, negoziazione e collocamento ed il rilascio del fascicolo informativo (c.d. Kit Mifid), sottoscritti in data 1.8.2012.

È altresì infondata la domanda di annullamento per errore essenziale e dolo.

Spetta, infatti, al ricorrente dimostrarne la sussistenza, non essendo sufficiente la mera allegazione di una violazione delle regole di correttezza e trasparenza alle quali sono soggetti gli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi d'investimento (cfr. decisioni ACF n. 402 del 24 aprile 2018 e n. 1723 del 10 luglio 2019).

Ma, nel caso di specie, i Ricorrenti non hanno fornito elementi sufficienti a comprovare l'esistenza di un errore essenziale o di una condotta dolosa da parte della Banca.

4. Sul piano risarcitorio, è invece fondata la doglianza dei Ricorrenti in ordine al non corretto assolvimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario acquistato e sul grado di rischio ad esso sotteso.

La documentazione in atti non è idonea a dimostrare che l'Intermediario abbia assolto l'obbligo di fornire un'informazione adeguata "in concreto", tale da consentire al cliente di valutare le reali caratteristiche dell'operazione e di compiere una consapevole scelta d'investimento.

In particolare, non è sufficiente allo scopo la documentazione informativa ricevuta (o la dichiarazione di averla ricevuta) in occasione della stipula del contratto quadro (cfr. decisione ACF n. 1707 del 4 luglio 2019) che, nel caso in esame, è rappresentata dal c.d. KIT-MiFID, ivi compreso il c.d. Fascicolo informativo, che però non recava alcuna indicazione specifica sui rischi connessi alle azioni dell'Intermediario.

I moduli d'ordine si limitano a confermare l'avvenuta consegna ai clienti del citato fascicolo informativo e ad indicare che l'Intermediario versava in una situazione di conflitto di interessi.

5. Quanto all'informativa sul rischio di illiquidità delle azioni, l'Intermediario, oltre a svolgere considerazioni circa il meccanismo di negoziazione che avrebbe reso liquide le azioni all'epoca degli investimenti per cui è lite, realizzati nel 2014, ha opportunamente allegato in atti i volumi di scambio delle azioni a partire dal 2001 sino al 2014.

6. Riguardo alla valutazione di appropriatezza, dai moduli d'ordine risulta che l'Intermediario ha valutato le operazioni come appropriate ai clienti.

Dai questionari Mifid in data 1.8.2012, emerge un livello di conoscenza ed esperienza decisamente medio-basso per entrambi i Ricorrenti, pur a fronte di un obiettivo di investimento medio alto ed a fronte di un obiettivo di *“crescita significativa del capitale con eventuali possibili perdite (alto grado di rischio)”*. Inoltre, dalla rendicontazione in atti risulta che i Ricorrenti all'epoca avevano investito in altre azioni e fondi.

Ne discende che l'investimento in azioni dell'Intermediario non può dirsi del tutto coerente con il portafoglio titoli.

7. Quanto al mutamento delle regole di negoziazione delle azioni che, ad avviso dei Ricorrenti, ne avrebbe aggravato le possibilità di rivendita, rileva il Collegio che la Banca, al pari di altri operatori di settore (e, in linea con le indicazioni di cui alla Comunicazione Consob n. 0092492 del 18 ottobre 2016), ha scelto di avvalersi per la distribuzione delle proprie azioni di un MTF, proprio allo scopo di assicurare adeguati livelli di trasparenza ed efficienza degli scambi.

8. In conclusione, ritenuti accertati i fatti nei termini e limiti sopra specificati, passando alla quantificazione del risarcimento del danno occorso, il perimetro del ricorso va delimitato, come si è detto, agli acquisti del 2014, che hanno portato al conseguimento di n. _____ azioni, con un esborso totale di _____ euro. I Ricorrenti hanno percepito dividendi netti per euro _____.

In linea con il criterio già utilizzato dal Collegio nei confronti dell'odierno resistente (cfr. Decisione n. 3977 del 19 luglio 2021), il danno deve essere quantificato nella differenza tra il capitale investito ed il valore attuale delle azioni sull'Hi-Mtf; da tale importo vanno detratti i dividendi.

Considerato che il valore delle n. _____ in possesso dei Ricorrenti, calcolato sulla base dell'attuale prezzo unitario del titolo sul mercato Vorvel di € 17,20, ammonta a _____ (_____ x €. _____), la somma da liquidare in linea capitale ai Ricorrenti ammonta a € _____.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere a Parte Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma rivalutata di € _____, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi